



COMUNE DI PIRAINO
(Provincia di Messina)

**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI
DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI
AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/2/2015

Ripubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal 26 marzo 2015 per giorni 15

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

ART. 3 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA

ART. 4 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

ART. 5 - INTERESSI

ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

ART. 7 - PROCEDIMENTO

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

ART. 9 - NORME DI CONTRASTO

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

COMUNE DI PIRAINO

(PROVINCIA DI MESSINA)

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Possono essere oggetto di rateazione:

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta comunale propria (IMU);
- la tassa rifiuti (TARSU - TIA - TARI);
- la tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- l'imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- il canone idrico Integrato;

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo.

ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

2. Si considerano elementi soggettivi:

- a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- b) qualunque altra condizione sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

2.-bis In ogni caso, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni stabilite dai commi precedenti, la rateizzazione è concessa quando il reddito complessivo del contribuente è inferiore o pari ad € 11.369,24.

3. Il carattere temporale della situazione di obiettiva difficoltà è riferito al momento di presentazione della domanda.

ART. 3 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti. Non possono godere dell'anzidetto beneficio coloro che si trovano in un condizione di morosità rispetto a precedenti rateazioni e/o dilazioni;
2. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascuno tributo, distinte domande di dilazione e/o rateizzazione. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso l'istanza di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
5. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva

ART. 4 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:
 - fino a € 100,00 nessuna dilazione;
 - da € 100,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
 - da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - da € 1.500,01 a € 3.060,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
 - da € 3.060,01 a € 5.460,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili;
 - da € 5.461,01 a € 11.160,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
 - da € 11.161,00 a 17.220,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili;
 - oltre 17.220,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili.
2. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.
Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.
In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino a sei mesi e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.461,01 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 - INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione c/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente entro i termini di cui all'art. 3.

2. La domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per 6 mesi e di eventuale successiva rateizzazione;

b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);

c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.

3. Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e/o di ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 7 - PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento, il quale verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

2. il Funzionario, ove lo ritenga necessario, può richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.

3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione, la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

ART. 9 - NORME DI CONTRASTO

1. Nelle more di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultano contrastanti.
2. In ogni caso, l'ordinamento comunale è letto ed interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 60 giorni dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.